

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Oggetto della Fornitura:

**FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
AEROPORTO FONTANAROSSA DI CATANIA**



AEROPORTO FONTANAROSSA CATANIA

S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.p.A.

ART.1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto della fornitura è il combustibile definito "Gasolio per Autotrazione 10 PPM" destinato all'alimentazione di motori a combustione interna a ciclo DIESEL delle attrezzature, del parco mezzi e dei Gruppi Elettrogeni in dotazione a S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., società di gestione dell'Aeroporto Fontanarossa di Catania. Il Gasolio per autotrazione deve essere conforme alle specifiche tecniche, alle norme di sicurezza, ambientali e doganali, sia nazionali che europee in vigore all'atto della fornitura.

Relativamente alle caratteristiche tecniche, il prodotto deve rispondere a:

1. UNI EN 590-2014 "Combustibili per autotrazione - Gasolio per motori Diesel - Requisiti e metodi di prova"
2. Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

Rimandando alle normative sopra citate per i dettagli dei requisiti tecnici minimi di accettazione e dei metodi di prova si tiene a precisare che il "Gasolio per Autotrazione" deve essere del tipo a bassissimo contenuto di zolfo (10 PPM), di adeguate temperature limite di filtrabilità stagionali idonei per i climi temperati (C.F.P.P. B/D) e con eventuali contenuti di componenti biodiesel non superiori al 7% (v/v).

La fornitura dovrà altresì rispondere a tutti i requisiti di normativa doganale e di sicurezza di trasporto e scarico di merci pericolose (ADR) relative alla merce "UN 1202 Gasolio, 3, III, (D/E)"

In considerazione delle possibili evoluzioni delle normative l'Impresa fornitrice sarà comunque obbligata, senza che ciò comporti alcuna variazione dei prezzi offerti, a fornire carburanti di qualità superiore, qualora ciò venisse previsto da eventuali integrazioni e/o modificazioni normative nel corso della fornitura.

La fornitura dovrà essere eseguita come meglio specificata nelle prescrizioni tecniche esposte di seguito e facenti parte del presente Capitolato.

Con l'affidamento della fornitura, l'Appaltatore si impegna ad eseguire le forniture entro le tempistiche concordate con la Stazione Appaltante.

Fanno parte dell'appalto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti attività:

- Carburante Diesel → CPV: 09134100-8.

ART.2 - Durata del Contratto

Il contratto che si andrà a stipulare avrà una durata indicativa di mesi 36 (diconsi trentasei) a partire dalla data del Contratto. I tempi stabiliti da contratto saranno indicativi in quanto farà fede il raggiungimento dell'importo contrattuale fatturato.

La ditta affidataria, con la stipula del contratto, si obbliga a garantire la fornitura anche in caso di ferie, malattie, infortunio, ecc.

ART.3 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura è pari ad € 250.000,00 (diconsi euro duecentocinquantamila/00), scaturito dal fabbisogno economico medio annuo della S.A.C. S.p.A.

ART.4 - Aggiudicazione

Essendo la fornitura di che trattasi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, ai sensi dell'art. 95 c. 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del minor prezzo. Pertanto, la fornitura sarà affidata con procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici.

ART.5 - Quantità

Il fabbisogno annuo stimato sulla base del consumo storico è pari a circa 50.000,00 litri con consegne indicative di circa 7.000,00 / 8.000,00 litri a trasporto.

Il quantitativo riportato è indicativo delle necessità della Stazione Appaltante e potrà subire variazioni in eccesso o per difetto in relazione al traffico aereo senza che l'Impresa fornitrice possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di ricontrattazione del prezzo.

ART.6 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura è pari ad € 250.000,00 (diconsi euro duecentocinquantamila/00), scaturito dal fabbisogno economico medio annuo della S.A.C. S.p.A.

Il prezzo unitario del prodotto sarà stabilito facendo riferimento al sito del Ministero dello Sviluppo Economico Statistiche dell'energia:

"Prezzi Nazionali di alcuni Prodotti Petroliferi del gg/mm/aa"

<http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp>

L'offerta dovrà indicare la percentuale di sconto da applicare sul prezzo al netto dell'IVA e dell'accisa. La stampa della tabella del Ministero dello Sviluppo economico relativa al prezzo del giorno del rifornimento dovrà essere allegata alla fattura.

ART.7 - Modalità e tempi di esecuzione

L'impresa dovrà consegnare il prodotto mediante autobotti idonee al trasporto del Gasolio. Le cisterne dovranno essere attrezzate con idonee tubazioni e sistemi di pompaggio in modo da poter riempire tutti i serbatoi interrati. Le autobotti dovranno essere munite di conta litri tarati con sigillo integro da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale.

All'atto della consegna l'impresa dovrà fornire copia del Certificato di Taratura del conta litri emesso dall'ufficio metrico competente in corso di validità.

Saranno rifiutate le forniture eseguite con autobotti non conformi ai requisiti di legge.

Ogni fornitura dovrà essere corredata da documenti previsti dalla normativa vigente, da schede tecniche, schede di sicurezza del prodotto e da esplicita dichiarazione dell'Appaltatore che attesti la conformità delle caratteristiche dei prodotti ai limiti di legge. La documentazione sopraccitata dovrà essere consegnata all'incaricato della Committente prima dell'inizio delle operazioni di scarico. Sul Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) dovranno essere riportate le caratteristiche tecniche del prodotto fornito incluso il valore della densità a temperatura ambiente e a 15° C.

L'ordine, per ogni singola consegna sarà effettuato dalla Stazione Appaltante per e-mail e indicativamente di circa 7.000,00 / 8.000,00 litri a trasporto. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di formulare ordini per quantitativi inferiori senza che l'appaltatore possa muovere contestazioni, eccezioni e/o riserve a riguardo.

La consegna dovrà essere garantita entro le **24 ore** successive decorrenti dal momento della singola richiesta, salvo motivate situazioni di emergenza in cui la consegna dovrà essere garantita **entro 5 ore dalla richiesta** senza che l'appaltatore possa muovere contestazioni, eccezioni e/o riserve a riguardo.

Le consegne dovranno essere effettuate ordinariamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00. Eccezionalmente, in casi di reale emergenza, potranno essere richieste consegne anche in giornate festive e/o orario notturno senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo. Nel caso l'Impresa fornitrice non fosse in grado di assolvere a tali richieste di emergenza, la Stazione Appaltante potrà provvedere ad approvvigionarsi presso altro fornitore, riservandosi il diritto di addebitare l'eventuale maggior prezzo pagato. La cisterna principale di rifornimento gasolio dove dovrà essere effettuato lo scarico è situata sul sedime aeroportuale Airside mentre i serbatoi a servizio dei gruppi elettrogeni si trovano sul sedime aeroportuale sia in Airside, sia in Landside.

Si rende noto che per la consegna del carburante è obbligatorio, ai sensi del Programma Nazionale della Sicurezza ed.3 del 07/09/2020, l'istanza per la designazione quale fornitore conosciuto di forniture aeroportuali, categoria nella quale rientra il carburante.

ART.8 - Sopralluogo

È fatto obbligo di effettuare un sopralluogo necessario per verificare le modalità di accesso alla sede ed alle aree (Airside / Landside) oggetto dell'appalto al termine del quale sarà redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. Nel corso della già menzionata visita, dovrà essere prestata particolare attenzione alle dimensioni ed al posizionamento dell'automezzo che si intenderà utilizzare nell'erogazione del servizio. Dovrà

essere inoltre verificata puntualmente la totale compatibilità delle attrezzature dell'offerente (bocchettoni, pistole erogatrici etc.) con tutti i bocchettoni e serbatoi.

ART.9 - Controlli su qualità del prodotto

La committenza si riserva di eseguire controlli d'accettazione su ciascuna fornitura per accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa del prodotto.

Pertanto, all'atto della ricezione, la Stazione Appaltante, alla presenza dell'autista, preleverà, tutte le volte che lo riterrà necessario, una campionatura del prodotto dall'autocisterna al fine di accertarne la rispondenza qualitativa. I campioni dovranno essere tre e contenuti in specifico contenitore individuati con numero identificativo, data e numero del documento di accompagnamento. I tre campioni, inseriti in altrettante buste chiuse e sigillate, e firmate dal personale S.A.C. e dall'autista che ha effettuato lo scarico del gasolio, saranno trattati secondo la seguente procedura:

- un campione sarà conservato dalla Stazione Appaltante per almeno 30 giorni dal giorno del prelievo;
- un campione sarà inviato al laboratorio di analisi scelto dalla Stazione Appaltante;
- un campione consegnato all'autista per eventuali controanalisi.

I costi per le analisi di un massimo di 6 campionature anno saranno a carico del fornitore.

Qualora le analisi dovessero avere esito negativo, non oltre i 30 giorni dalla consegna, sarà effettuata formale contestazione all'impresa fornitrice richiedendo la sostituzione della partita qualora non ancora in essere o un'equa riduzione del prezzo e/o indennizzo di eventuali danni causati a impianti e attrezzature.

Qualora venisse accertata, anche dopo lo scarico, la consegna di prodotti non conformi ai requisiti tecnici prescritti, la Committenza rifiuterà il prodotto che dovrà essere asportato e sostituito a cura e spese dell'appaltatore.

I controlli sulle quantità di carburante erogate potranno essere svolte dalla Committenza mediante pesatura e/o verifica del livello delle proprie cisterne in contraddittorio con l'autista.

Qualora la committenza riscontrasse scostamenti significativi tra quantità erogata e quantità misurata, provvederà a formulare contestazione formale all'appaltatore richiedendo l'integrazione della quantità mancante e/o la decurtazione dalla fornitura della quantità mancante.

ART.10 - Misure di sicurezza sui posti di lavoro

L'Appaltatore si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed in materia previdenziale ed assicurativa comunicando, altresì, il nominativo del soggetto responsabile. L'appaltatore assume la totale responsabilità escludendone, quindi l'Amministrazione Appaltante, per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o colpa delle proprie maestranze, potesse derivare al personale della stessa o a terzi (persone, cose e mezzi). La Società Appaltante non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali incidenti, infortuni o danneggiamento delle strumentazioni e apparecchiature che dovessero verificarsi a danno della ditta, dei suoi dipendenti, e/o collaboratori durante lo svolgimento del servizio, per cause non imputabili all'Amministrazione stessa. L'Appaltatore, prima della

stipula del contratto, dovrà effettuare un sopralluogo ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, allo scopo di informarsi sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività svolta dalla stazione Appaltante. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà trasmettere alla committente il POS, nonché quello di eventuali Ditte in subappalto, da allegare al DUVRI quale parte integrante dello stesso, prima della sua sottoscrizione. A seguito dell'attività di coordinamento di cui al comma precedente, al fine di ottemperare all'art. 26 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/08, l'Appaltatore si impegna a collaborare con l'Amministrazione Appaltante per redigere il "documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI)", da allegare al contratto, quale parte integrante dello stesso, prima della sua sottoscrizione. Al fine di ottemperare all'art. 36 del D.Lgs. 81/08 l'appaltatore dovrà integrare la formazione/informazione del proprio personale e fornire le informative alle eventuali ditte sulle quali esercita direzione e sovrintendenza. Detta attività formativa/informativa dovrà comprendere il complesso delle misure antinfortunistiche e relativi strumenti di protezione previsti per ridurre le interferenze, nonché le prescrizioni di carattere generale in tema di prevenzione/protezione e gestione delle emergenze predisposte dall'Amministrazione. In ottemperanza all'Art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08 tutto il personale impiegato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ovvero l'identificazione dell'impresa da cui dipende. Nei casi in cui il tesserino aeroportuale rilasciato dalla Direzione Aeroportuale ai sensi di ordinanza ENAC, ottemperi a quanto prescritto dall'Art 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08, questi può essere utilizzato in sostituzione di quello predisposto dall'azienda. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento. L'Appaltatore non potrà, nel corso dell'esecuzione del presente contratto di appalto, utilizzare attrezzature, macchine o altri strumenti di proprietà dell'Amministrazione, a meno di richiesta scritta e successiva autorizzazione che potrà essere rilasciata dalla stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio. In caso di reiterate violazioni da parte del personale dell'Appaltatore alle prescrizioni di sicurezza, la stazione Appaltante si riserva il diritto di chiedere, in modo unilaterale e non appellabile da parte dell'Appaltatore, l'allontanamento e la sostituzione immediata del responsabile delle violazioni e/o del suo preposto. In questo caso l'appaltatore dovrà nominare e rendere operativa una nuova persona avente analoghe mansioni.

La reiterata non osservanza di quanto riportato nel presente articolo potrà essere causa di annullamento del contratto senza l'obbligo di messa in mora. In tal caso la stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione in capo al secondo classificato.

ART.11 - Misure di salvaguardia ambientale

Nel caso di sversamento accidentale di carburante in fase di rifornimento, il responsabile del rifornimento/autista dell'autobotte, dovrà allertare immediatamente la Stazione Appaltante, qualora non presente al momento del rifornimento.

Il personale della Stazione Appaltante provvederà a gestire lo sversamento accidentale al fine di evitare incidenti o inquinamento ambientale.

Eventuali costi di bonifica o pulizia straordinaria verranno ribaltati totalmente al fornitore.

L'articolo 240 comma 1 lett. i) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. definisce le *"misure di prevenzione"* come le *"iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia"*.

Tali misure devono essere adottate a seguito del verificarsi di un evento in grado di contaminare, o quando si accerti la presenza di contaminazioni.

L'articolo 240 comma 1 lett. m) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. definisce la *"messa in sicurezza d'emergenza"* come *"ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente."*

Le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza sono finalizzate a prevenire o, laddove ciò non sia più possibile, ad evitare la diffusione dei contaminanti nelle matrici ambientali adiacenti e ad impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione presente.

L'adozione di tali misure deve essere effettuata tempestivamente ogni qualvolta si verifichi un evento potenzialmente in grado di contaminare o si sia in presenza di una contaminazione.

Trattandosi di misure da adottare in situazioni di urgenza, e quindi in assenza di dati specifici, le tipologie di intervento da mettere in atto saranno definite in base ad ipotesi cautelative ed avranno principalmente lo scopo di:

- Eliminare e/o contenere le fonti primarie di contaminazione;
- Eliminare e/o contenere liquidi contaminanti in sospensione o non contenuti;
- Limitare e/o mitigare la diffusione della contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque di falda;
- Inibire l'accesso di personale non autorizzato alle aree sospette e/o potenzialmente contaminate.

In ogni caso, una volta adottate le misure di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza, dovranno sempre essere previste idonee attività di monitoraggio e controllo, al fine di verificare il permanere della loro efficacia nel tempo, in attesa che vengano adottati gli interventi di bonifica veri e propri.

Nel seguito si riporta una breve descrizione delle principali tipologie di interventi di messa in sicurezza che riguardano generalmente:

- rimozione degli sversamenti in superficie mediante panne, salsicciotti o sostanze oleoassorbenti;
- copertura e segnalazione temporanea di suoli contaminati.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dalla ditta dovrà essere compiuta con ogni cura in modo da evitare l'immissione o lo sversamento in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Le operazioni di carico dovranno avvenire in aree o strade non frequentate da personale ed attrezzature di altre ditte operanti per conto della Stazione Appaltante, pertanto particolare attenzione dovrà essere posta ad eventuali situazioni a rischio.

Al termine della fase di scarico dell'automezzo, l'Assuntore dovrà provvedere a pulire l'area di rifornimento lasciando la pavimentazione perfettamente pulita e rimuovere eventuali sversamenti in superficie mediante panne, salsicciotti o sostanze oleoassorbenti, che dovranno successivamente essere depositati in adeguati BIG BAG da consegnare al personale della Stazione Appaltante per consentirne il successivo smaltimento. L'assuntore assume ogni responsabilità per tutta l'attività relativa al carico, trasporto e rifornimento del carburante, ed ogni altra attività esercitata in esecuzione del presente appalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni corrispondente chiamata in causa anche parziale o sussidiaria.

ART.12 - Oneri e obblighi a carico dell'impresa

L'appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti gli appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per tutto quanto non specificato nel presente capitolato.

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti ulteriori oneri e obblighi:

- a) nomina di un proprio Coordinatore. La Stazione Appaltante per comunicare gli ordini farà riferimento al Coordinatore che dovrà pertanto garantire la disponibilità nel corso dell'esecuzione della fornitura; in particolare dovrà essere in possesso di un recapito telefonico ed essere reperibile quotidianamente in coincidenza con l'orario delle attività;
- b) il risarcimento e/o la riparazione dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione del servizio venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od a persone. Restano liberi ed indenni l'Amministrazione Appaltante ed il Responsabile Unico del Procedimento;
- c) comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, entro i termini fissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'appalto;
- d) eventuali spese per sosta di mezzi all'interno dei parcheggi aeroportuali;
- e) oneri e costi per i corsi di sensibilizzazione, per l'ottenimento della patente ADC e per l'ottenimento dei tesserini aeroportuali.

ART.13 - Permessi di accesso

Il personale che l'Appaltatore intende utilizzare per l'esecuzione della fornitura, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, dovrà sottoporsi ai corsi di "Sensibilizzazione alla Security Aeroportuale Categoria A13" ed "Airside Safety". La partecipazione a tali corsi, obbligatori secondo la regolamentazione imposta dalle ordinanze ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), ha lo scopo di fornire agli operatori il tesserino aeroportuale con validità da definire all'atto del contratto di appalto e di permettere ai diversi lavoratori di operare nelle aree del sedime aeroportuale. Il tesserino aeroportuale dovrà essere richiesto anche per tutti i mezzi che accederanno nelle aree Airside.

Il corso di "Sensibilizzazione alla Security Aeroportuale Categoria A13" può essere erogato sia da S.A.C. S.p.A. previa prenotazione mezzo mail all'indirizzo training@aeroporto.catania.it, sia da qualsiasi istruttore di Security certificato e presente sull'albo di ENAC. Il corso A13 ha un costo di circa € 70,00+IVA per ogni persona. La validità della certificazione A13 ha una durata di anni 5.

Inoltre, il personale che sarà adibito alla guida dei mezzi nelle aree Airside dovrà conseguire la patente aeroportuale "ADC tipo A/A+".

I permessi dovranno essere richiesti dall'Appaltatore con un anticipo di almeno 15 giorni dalla data di utilizzo. Le spese per il ritiro e consegna dei tesserini per l'ingresso in Aeroporto hanno un importo di € 15,00+IVA per ogni mezzo ed € 50,00+IVA per ogni persona.

La richiesta dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione del datore di lavoro per il dipendente o per il collaboratore, redatta su apposito modulo fornito dal committente.

La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata specificando, oltre al periodo di validità i seguenti dati:

- per il personale: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale;
- per i mezzi: tipo, targa, proprietario, estremi assicurazione, dati conducente.

I permessi, per qualsiasi motivo non utilizzati e/o scaduti, dovranno essere tempestivamente restituiti.

Il mancato ottenimento dei permessi e autorizzazioni non potrà essere motivo di richiesta di proroga sui tempi contrattuali previsti.

Per il rilascio dei permessi di accesso si rimanda al profilo del Committente www.aeroporto.catania.it.

ART.14 - Garanzie e coperture assicurative

A garanzia del perfetto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'esecutore della fornitura dovrà disporre per il versamento di una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo stimato. La prestazione della cauzione definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà al Committente alla ditta aggiudicataria della fornitura. La cauzione definitiva potrà essere costituita, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449. La cauzione definitiva dovrà essere valida fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data del relativo certificato. La cauzione definitiva sarà incamerata dal Committente in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di LL. PP. vigenti all'epoca dell'esecuzione della fornitura. L'esecutore è altresì obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso del servizio salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve prevedere una somma assicurata pari a € 2.500.000,00. La polizza deve inoltre assicurare il Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio (R.C.T.) e deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.500.000,00. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra i terzi " si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso nelle aree oggetto del servizio. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Per i mezzi che dovranno transitare all'interno del sedime aeroportuale,

si rende noto che sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla circolare ENAC 06/2013 o in alternativa far redigere una Perizia di Risk Assessment secondo quanto previsto al paragrafo 8.2 della circolare ENAC APT-02B del 22 novembre 2013. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni il Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle attività in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

ART.15 - Assicurazione di responsabilità reati ambientali

Per la fornitura, la ditta affidataria, dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscono il risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni, dei quali essa sia tenuta a rispondere quale responsabile ai sensi di legge, involontariamente cagionati a terzi o di conseguenza da inquinamento dell'ambiente causato dall'attività di gestione e manutenzione dell'impianto. La ditta affidataria dovrà provvedere a stipulare una copertura assicurativa "**stand alone**" per eventuali danni ambientali a favore della Committenza (D.Lgs. 152/06 art. 300) con un massimale pari ad € 3.500.000,00.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono i danni determinati in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente e disgiuntamente, da parte di sostanze di qualsiasi natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite di carburante dai mezzi di trasporto, anche se appartenenti a sub-fornitori dell'I.A..

Eventuali modifiche o deroghe alle prescrizioni del presente articolo, dovranno essere, per iscritto, richieste dall'I.A. ed autorizzate dalla società committente.

Eventuali costi di bonifica o pulizia straordinaria saranno ribaltati totalmente al fornitore.

ART.16 - Penali

La stazione appaltante, fatto salvo il maggior danno e i casi in cui l'inadempimento dell'esecutore comporti la risoluzione del contratto d'appalto, applicherà le seguenti penali:

1. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti nelle "Modalità e tempi di esecuzione", l'uno per cento (1%) del valore dell'ordine cui la fornitura tardiva si riferisce per ogni giorno di ritardo;
2. in caso di fornitura non conforme il dieci per cento (10%) del valore dell'ordine cui si riferisce la fornitura non conforme. In questo caso rimane fermo il diritto della Stazione Appaltante di non corrispondere quanto dovuto per la fornitura non conforme, l'obbligo dell'esecutore di ritirare, a sua cura e spese, il gasolio non conforme non ancora utilizzato, oltre al risarcimento di tutti i danni provocati alla Stazione Appaltante dalla non conformità del prodotto;
3. in caso di disservizi provocati dalla incongrua, non corretta e/o non conforme esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto da parte dell'esecutore, quali ad esempio lo scarico del gasolio con imbrattamento dell'area, degli edifici, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi, il due per cento (2%)

del valore dell'ordine cui si riferisce la prestazione che ha determinato il disservizio, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di ripristinare lo status quo ante, sostenere ogni costo di ripristino, compresa l'eventuale bonifica come saranno determinati dalla Stazione Appaltante;

4. in caso di fornitura di prodotto inferiore all'ordine, il due per cento (2%) del valore dell'ordine cui si riferisce la fornitura in difetto;

Quanto alla procedura di applicazione delle penali si richiama quanto previsto dall'art. 18 dello schema di contratto allegato agli atti di gara.

Nel caso previsto dal precedente punto 1, qualora il ritardo risulti tale da compromettere il regolare svolgimento dei servizi del gestore S.A.C. o, comunque, non venissero rispettate le modalità di fornitura previste nelle "Modalità e tempi di esecuzione", sarà facoltà della stazione appaltante provvedere all'approvvigionamento presso altro fornitore, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggior spesa sostenuta, oltre al risarcimento dei danni subiti per il ritardo, e procedere alla risoluzione del contratto per la parte di fornitura eventualmente non ancora effettuata. In caso di rinuncia all'aggiudicazione e/o al contratto, la ditta sarà tenuta a pagare a titolo di risarcimento del danno, la differenza tra l'importo di aggiudicazione e quello della seconda offerta.

In caso di sversamento del gasolio in fase di consegna i costi per la pulizia e la bonifica dell'area saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

In caso il liquido immesso in cisterna dovesse avere caratteristiche qualitative diverse da quanto richiesto dalla Stazione Appaltante lo svuotamento e la pulizia della cisterna sarà a carico dell'appaltatore.

Sarà altresì a carico dell'appaltatore qualsiasi costo di riparazione qualora il danno subito sia riconducibile ad una non conformità qualitativa del gasolio erogato dalla pompa aziendale.

ART.17 - Modalità di pagamento

L'appaltatore, a seguito di completamento di ogni fase, previa approvazione da parte del R.U.P., potrà emettere fattura corrispondente all'importo relativo alla fornitura compiuta. Successivamente alla presentazione della fattura, la Stazione Appaltante provvederà all'emissione del pagamento mediante apposito mandato ed erogazione a favore dell'appaltatore entro i termini stabiliti da contratto.

ART.18 - Flussi finanziari (art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.)

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, l'Impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo e nono comma, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della cauzione definitiva, ferma restando la facoltà della Stazione

Appaltante di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 136/2010.

ART.19 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese di contratto, di registro, per diritti di segreteria, per ogni copia degli atti e disegni, per modelli, stampati e simili occorrenti per l'esecuzione del contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

ART.20 - Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART.21 - Condotta dell'appalto

La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corretta e regolare esecuzione della fornitura in conformità alle modalità specificate nel presente Capitolato, mediante attività di monitoraggio e di controllo da parte del R.U.P. L'incaricato della Stazione Appaltante verificherà la conformità della modalità di esecuzione della fornitura, dei quantitativi e del rispetto dei tempi di consegna come specificato nel presente Capitolato.

ART.22 - Definizione delle controversie

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere tra le parti si applicano le Norme in materia nonché gli artt. 205 e 209 del D.lgs. 50/2016. Per qualunque controversia relativa al presente contratto, è competente in via esclusiva il Tribunale di Catania.

ART.23 - Risoluzione del contratto e recesso

La Stazione appaltante può dichiarare di risolvere il contratto o recederne, nei casi previsti dagli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.